



Tribunale di Genova
Sezione Fallimentare Ufficio di Genova

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Roberto Braccialini	Presidente
dott. Pietro Spera	Giudice
dott. Cristina Tabacchi	Giudice Rel.

nel procedimento n. 2/2024 ex art. 25- sexies CCII

introdotto da LANZA DEL VASTO Soc. Coop. Sociale (CF. 02764000101), rappresentata e difesa dall' Avv. Gianemilio Genovesi del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via Bacigalupo 4/21

avente ad oggetto ricorso per omologa del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata

ha pronunciato il seguente

DECRETO

La società , con sede in Genova, via Pozzo 21/2 ha depositato in data 24.07.2024 un ricorso per omologazione di concordato semplificato ex art. 25- sexies CCII

Esponde la società di aver in precedenza introdotto un percorso di composizione negoziata che, nonostante gli sforzi profusi in buona fede e correttezza, non ha consentito di addivenire alle soluzioni idonee al superamento della crisi di cui all'art. 23, co. 1, CCII o la soluzione di cui all'art. 23, co. 2, lett. b), CCII, per mancato accordo in tal senso con i creditori. In ragione del contenuto favorevole della relazione finale dell'Esperto redatta ai sensi dell'art. 17, co. 8, CCII, depositata in data 20 maggio 2024, si è valutata praticabile una proposta di concordato semplificato con liquidazione di tutti gli assets con eventuale prosecuzione dell'affitto di alcuni rami d'azienda in vista di una più fruttuosa successiva cessione e l'incasso dei crediti, specialmente verso alcuni soggetti pubblici, allo stato non riscossi in ragione delle difficoltà derivanti dalla situazione di crisi.

Riferisce la stessa ricorrente che la proposta di Concordato Semplificato si fonda su un Piano di liquidazione da eseguirsi attraverso l'utilizzo della disponibilità ricavata dalla dismissione



dell'attivo sociale, per la soddisfazione dei propri creditori, in misura differenziata, entro un anno dalla presumibile data di omologa. I principali punti del piano sono, quindi, i seguenti:

- i. la prosecuzione dell'affitto dei rami d'azienda e la successiva cessione
- ii. il realizzo dei cespiti aziendali
- iii. l'incasso dei crediti commerciali e degli altri crediti
- iv. l'apporto di finanza esterna da parte dei soci per l'importo di euro 450.000
- v. la suddivisione dei creditori in classi, con previsione di soddisfacimento differenziate tenuto conto della graduazione dei privilegi.

Il totale attivo concordatario è indicato in complessivi euro 9,4 milioni da realizzarsi in un arco temporale di un anno alle seguenti scadenze:

- euro 695.117 entro il 30/9/2024;
- euro 1.195.927 entro il 31/12/2024;
- euro 6.284.165 entro il 30/6/2025
- euro 1.315.194 entro 1 anno dall'omologa.

Con le risorse complessivamente disponibili il Piano prevede:

- L'integrale pagamento delle spese di procedura e delle altre spese prededucibili, come individuate e quantificate nel Piano concordatario nonché dei creditori concorsuali privilegiati sino al grado di privilegio ex art 2778 n. 16 c.c.;
- Il pagamento parziale sulla base di una somma predeterminata dei creditori assistiti in privilegio ex art 2778 n. 18 e n. 19 c.c. (euro 92.660);
- Il pagamento in percentuale dei creditori concorsuali, come risultanti dalla situazione patrimoniale contabile rettificata della Società alla data del 31 maggio 2024, suddivisi nelle seguenti Classi:
 1. creditori della Classe 1 (crediti tributari degradati a chirografo e tributari chirografari ab origine) con pagamento al 2%;
 2. creditori della Classe 2 (chirografari ab origine di natura commerciale) con pagamento al 1,5%;
 3. creditori della Classe 3 (chirografari ab origine di natura finanziaria ed altri debiti) con pagamento al 1,5%;
 4. creditori della Classe 4 (chirografari ab origine di natura finanziaria verso i soci) nessuna percentuale di pagamento.

La proposta prevede altresì lo stanziamento dei seguenti fondi rischi ed oneri:

- Generico fondo rischi e oneri prededucibili per complessivi € 5.000,00 idoneo a garantire la copertura di eventuali maggiori oneri per spese di giustizia e/o da insorgenza non prevedibili al momento della presentazione del Piano;



- Ulteriore accantonamento in prededuzione per spese di procedura per complessivi € 20.000,00

Il pagamento dei creditori avverrà entro 1 anno dall'omologa per tutti creditori ad esclusione dei creditori per lavoro dipendente che saranno soddisfatti entro il 30/6/2025 e le spese di prededuzione che saranno parzialmente corrisposte nel periodo 30/9/2024-30/6/2025.

Con decreto del 2 agosto 2024, verificata la ritualità della proposta è stato nominato l'ausiliario nella persona della dott.ssa Olga Russo, già Ausiliario in virtù di nomina nell'ambito del procedimento di concessione delle misure protettive, e sono stati assegnati i termini all'Esperto per il parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulla buona fede nella conduzione delle trattative, e all'Ausiliario stesso.

L'esperto depositava parere in data 2 ottobre 2024, l'Ausiliario parere sulla veridicità ed attendibilità dei dati aziendali, sulla fattibilità del piano e della proposta, nonché sull'idoneità di quest'ultima a non arrecare ai creditori un maggior pregiudizio rispetto all'alternativa liquidatoria, in data 24 ottobre 2024, entrambi di segno negativo.

Essendo stata fissata udienza per l'omologa in data 11 dicembre 2024, si costituivano numerosi creditori che – nel termine loro assegnato - proponevano opposizione all'omologa, in ragione di diversificate ragioni, ovvero deducevano di essere creditori pur non essendo presenti nell'elenco depositato ovvero lamentavano l'indicazione di crediti in misura inferiore a quella dagli stessi documentata.

In data 6 dicembre 2024 (con atto depositato il venerdì e quindi sottoposto all'attenzione del Giudice solo il lunedì 9 dicembre) la società, invocando l'applicabilità della norma di cui all'art. 25 sexies III comma ultima parte, come modificata dal D. lgs. 136/2024 ("Correttivo"), instava in via principale per il differimento dell'udienza e comunque per la concessione del termine di 15 giorni ivi previsto per integrazioni e modifiche al Piano.

A fronte dei pareri negativi di esperto e ausiliario e delle numerose opposizioni l'indicazione della società era quella di

LdV è intenzionata a procedere con le richieste modifiche e/o integrazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **tenendo conto ed includendo all'interno del Piano i creditori che, per mero disagio, non sono stati indicati nell'elenco dei creditori e nel Piano stesso;**
- **indicando le somme globali precisate dai creditori, seppur in alcuni casi ritenute da LdV maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute (anche al fine di evitare contenziosi di qualsivoglia natura);**
- **includendo nell'elenco dei privilegiati ulteriori creditori dapprima non previsti, con modifica/rettifica e miglior precisazione delle Classi.**



oltre ad apportare un ulteriore contributo a titolo di Finanza Esterna da parte dell'organo amministrativo di euro 50.000,00

Tanto premesso, occorre innanzitutto esaminare la domanda di concessione del termine di cui all'art. 25 sexies III comma CCI.

Sul punto si concorda con parte istante circa l'immediata applicabilità della disciplina del "correttivo" giusto il disposto dell'art. 56 co. 4 D.Lgs. 136/24, essendo la presente procedura pendente al 27 settembre 2024.

Da tale applicabilità non discende l'accoglimento della domanda. Quanto al differimento dell'udienza lo stesso non è parso fin da principio attuabile neppure materialmente, anche considerata la presenza di creditori non destinatari di alcuna comunicazione da parte della società e costituitisi solo per essere venuti a conoscenza *aliunde* della pendenza della procedura.

Circa la possibilità di concedere termine per la modifica del Piano, osserva il Collegio che è necessario preliminarmente chiarire che nel caso di specie, non avendo la società depositato una proposta di modifica, ma avendo chiesto un termine per realizzare tale deposito, l'attenzione non va concentrata sul problema della possibilità di apportare modifiche al Piano concordatario anche nel caso di concordato semplificato, ma sulla possibilità di concedere all'uopo un termine.

Non è pertanto in discussione la possibilità di pervenire (prima in via di richiamo delle norme di cui agli art. 47 IV comma e 107 CCI, ed ora in ragione della novellata disposizione dell'art. 25 sexies) alla integrazione ovvero alla modifica del piano; piuttosto deve comprendersi fino a quando tali modifiche e integrazioni sono ammissibili in rapporto alla necessità di sottoporre al voto (o alla mancata opposizione nel caso del concordato semplificato), la versione definitiva del piano corredata dai pareri su quella versione e dalle eventuali proposte concorrenti.

Appare ragionevole (ed in tal senso possono deporre le norme) consentire tale modifica (e di conseguenza ammettere la concessione di un termine al tal fine), in relazione al primo vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale, e quindi prima che sia intervenuta la ostensione del piano ai creditori (che si verifica nel concordato ordinario con la comunicazione da parte del commissario ai sensi dell'art. 104 II comma CCI, nel concordato semplificato a cura del debitore stesso ai sensi del IV comma del 25 sexies CCI), il tutto anche presupponendosi interlocuzioni fra il debitore e il Commissario/Ausiliario ovvero il Tribunale, che potrebbero segnalare profili di criticità emendabili tramite le modifiche.

Ben diversa una istanza di concessione del termine per modifiche che avvenga in limine al momento in cui deve avvenire il voto ovvero i creditori possono proporre opposizione, avendo ragionato su una determinata proposta. La concessione della possibilità di modificare il piano in detta sede - specie se non giustificata dal sopravvenire di un evento eccezionale ed imprevedibile che giustifichi le modifiche - pare privare di significato la contingente tempistica dettata dalle norme, rischiando di allungare in modo significativo un procedimento che il legislatore ha



immaginato come particolarmente snello, tanto da privare, nel caso del concordato semplificato, i creditori del diritto al voto.

Una modifica intervenuta dopo l'esame del piano da parte dei creditori implicherebbe poi la necessità di acquisire sul piano modificato i pareri di esperto ed Ausiliario, e la fissazione di nuova udienza con termine per le opposizioni.

Come sopra già accennato pare deporre nel senso della tardività della richiesta di termine formulata in prossimità dell'udienza per l'omologazione anche il dettato normativo. Quanto al concordato preventivo la possibilità di concessione di un termine è normata dall'art. 47 CCI che fa riferimento alla apertura del concordato e al decreto con cui si fissano sia le date del voto, sia il termine nel quale darne la comunicazione ai creditori, in tale sede - ove si rilevino criticità - e prima di fissare l'adunanza per il voto, può aprirsi una parentesi interlocutoria con cui permettere al debitore l'integrazione e la produzione di documenti ritenuti indispensabili.

Lo stesso spirito pare animare la norma di cui al 25 sexies III comma CCI, laddove colloca la concessione del termine nella fase di iniziale ammissione, tanto che è stata apportata una conseguente modifica alla prima parte del IV comma, con cui si prevede che in caso di concessione del termine, al decreto di nomina dell'ausiliario seguirà un successivo decreto in cui è ordinata la comunicazione ai creditori della proposta - corredata dal parere dell'ausiliario nonché dalla relazione e dal parere dell'esperto. E' evidente che la ratio è quella di consentire una modifica *prima* della definitiva comunicazione ai creditori (sul punto si segnala il decreto di omologa del Tribunale di Treviso in data 3 ottobre 2023, in Diritto della Crisi, pronuncia nella quale si evidenzia la concessione di ben due proroghe con differimenti della stessa udienza di omologa, essendo evidente però la presenza di eventi sopravvenuti ed essendo intervenute le modifiche prima della comunicazione del piano ai creditori).

Ne consegue il rigetto della richiesta di termine come formulata con istanza 6 dicembre 2024.

Venendo alla richiesta omologa il Tribunale è senz'altro tenuto a verificare in tale sede la fattibilità della proposta e del piano, intesa come sua idoneità a realizzare gli scopi della procedura (C.d. causa concreta; Cass. 23 luglio 2021, n. 21190, nonché i precedenti conformi Cass. 28 aprile 2021, n. 11216; Cass. 9 marzo 2018, n. 5825; Cass. 23 maggio 2014, n. 11497; e con riguardo al concordato ex art. 25 sexies CCI Trib. Avellino 28/9/23, Tribunale di Parma 12/7/2023 in Diritto della Crisi). Spetta poi al Tribunale - in ciò coadiuvato dall'Ausiliario - il giudizio sul rispetto delle cause di prelazione (e sulla formazione delle classi, verifica ora prevista fin dalla fase precedente, ma non presente al momento della valutazione di questo tribunale), e, infine, il rilievo sulla assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla alternativa liquidatoria e l'apporto di una utilità (anche non monetaria) a ciascun creditore.

Il piano presentato da Lanza del Vasto presente criticità sotto tutti i profili indicati.

Quanto agli aspetti valutati dall'Esperto, pur avendo lo stesso concluso la propria relazione sulla composizione negoziata con un giudizio positivo sulla correttezza delle trattative, ha fin da subito



denunciato un deficit informativo da parte della società che nella presente fase viene ribadito, e che trova conferma in quanto riferito dall'ausiliario dott.ssa Russo, la quale premette ad ogni paragrafo del suo articolato parere espressioni quali *“la società non ha messo a disposizione la documentazione in modo completo al fine di poter effettuare le relative valutazioni”*. Inoltre molti dei numerosi creditori che si sono costituiti hanno lamentato di non essere mai stati coinvolti nella fase della composizione negoziata (ad esempio i fornitori).

Il Dott. Strada esprime dubbi anche sui risultati della liquidazione (pag. 23) sia con riguardo all'ammontare dell'attivo ricavabile (che andrebbe ridimensionato) sia in merito al passivo non solo dal punto di vista quantitativo (ad esempio sottostima degli oneri preveducibili), ma anche dal punto di vista qualitativo, in quanto *“non viene data evidenza di una compiuta analisi dei creditori finalizzata ad accertare l'esistenza o meno di creditori privilegiati”*. Quanto infine alle garanzie offerte sottolinea che

Gli impegni per l'apporto di nuova finanza non risultano formalizzati dai vari soggetti e, per quanto attiene a quelli che verrebbero messi a disposizione dal Presidente, a valle dell'intervenuta sentenza sopra menzionata, intervenuta in data 26 settembre 2024, che dispone il dissequestro di beni e somme (promessi quale apporto esterno nei termini previsti dal concordato), permangono alcune incertezze legate al fatto che detta sentenza non risulta ancora passata in giudicato.

Venendo al parere dell'Ausiliario, le conclusioni sono del seguente tenore

- a. le attività liquidabili ipotizzate nel Piano risultano non realizzabili nei termini esposti con importanti rettifiche delle stesse;
- b. le indagini e le verifiche svolte hanno evidenziato anomalie e/o altre criticità di rilevanza tali da imporre sostanziali modifiche al fabbisogno concordatario e compromettere la fattibilità del Piano;
- c. le rettifiche apportate dalla scrivente alle poste debitorie indicate nel Piano hanno, come detto, comportato variazioni significative nella determinazione del fabbisogno concordatario ipotizzato nel piano che non può essere confermato;
- d. all'esito dell'analisi svolta le classi dei creditori previste nel Piano non sono risultate rispettose delle cause legittime di prelazione;
- e. risultano presumibilmente prevedibili, nell'alternativo scenario della liquidazione giudiziale, utilità presumibilmente maggiori da destinare ai creditori rispetto alla presente proposta concordataria;
- f. i tempi pronosticati per l'adempimento della proposta concordataria (12 mesi a decorrere dalla data di definitività dell'omologazione del Concordato Semplificato) appaiono compatibili con necessari per la conclusione di una liquidazione giudiziale;



Quanto sopra è già dirimente ai fini della decisione, posto che nessuno dei profili considerati dall'ausiliario e che formano oggetto della decisione di omologa del Tribunale ai sensi dell'art. 25 sexies comma V CCI (fattibilità, rispetto delle cause di prelazione e formazione delle classi, non pregiudizio rispetto alla liquidazione e utilità per ciascun creditore) appare soddisfatto dal piano proposto, piano che avrebbe necessitato di ben altri impegni da parte della società, posto che la stessa, come sottolineato anche nel decreto ammissivo del 2 agosto 2024, era entrata in composizione negoziata già in una situazione di insolvenza, purtuttavia essendosi cercato di favorirne la continuità, in ragione della attività di particolare valore sociale da essa esercitata e dell'elevato numero di dipendenti.

E' tuttavia opportuno rilevare che i profili sottolineati dall'ausiliario sono sorretti da riscontri oggettivi, alcuni dei quali si indicano per la loro significatività, rimandando comunque in via integrale all'analisi della dott.ssa Russo, che deve intendersi integralmente richiamata.

In particolare si legge nel parere che la società non ha messo a disposizione la documentazione nella sua completezza (pagg. 15,17, 44), non vi è conferma dell'effettivo ammontare dei crediti (pagine 23, 25, 30 – ove si legge che secondo quanto deliberato dal CdA della società in difformità a quanto scritto nel piano ci sarebbe un minor realizzo di euro 700.000-); non vi sono garanzie per l'apporto di finanza esterna; vi sarebbe un maggior debito nei confronti dei dipendenti per oltre 732.159 euro (pag. 39); vi è il credito vantato da REAM SGR (tra l'altro opponente) per il quale emerge una differenza di euro 523.374 su cui la società, pur richiesta, non ha fornito esaurienti spiegazioni (pag. 44); vi è una non corretta formazione delle classi (pag. 45); è stata riscontrata una differenza di euro 2.779.496 quale debito verso l'Erario in Chirografo (pag. 48), il che azzererebbe la già irrisoria percentuale (1,5%) offerta a tale categoria di creditori; vi sono (pag.46) creditori che non prenderebbero dal concordato alcuna utilità, ed anzi parrebbero avvantaggiati da una alternativa liquidatoria nella quale l'esdebitazione sarebbe perlomeno subordinata ai più stringenti requisiti di cui agli articoli 279 e 280 CCI.

Infine nella alternativa liquidatoria pare potersi ricomprendere l'immobile sede della società valutato all'incirca 400.000 euro, non ricompreso nel concordato per un vincolo di destinazione che parrebbe superabile (come ben argomentato nella opposizione della creditrice CHEN Wei Ling, cui si rimanda).

Sebbene, in conclusione, non sia espressamente menzionata dall'art. 25 sexies CCII, pare potersi ascrivere fra le cause di diniego dell'omologa, anche la frode decettiva (omissione di informazioni rilevanti), che purtroppo ha caratterizzato la presente procedura; l'estensione di tale sindacato anche al concordato semplificato si ricava dalla circostanza che ai fini dell'accesso alla procedura il debitore deve dimostrare di aver condotto le trattative in buona fede.

Ed invero la buona fede non può che essere riferita anche alla completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale, condizione indispensabile per consentire la partecipazione informata dei creditori alle trattative e l'adesione alle proposte formulate dal debitore nel percorso di negoziazione stragiudiziale, nel momento in cui tutti i creditori sono stati coinvolti nella procedura sono invece emersi più che significativi difetti di informazione, addirittura riguardanti la ricomprensione di alcuni soggetti nel novero dei creditori ovvero l'esposizione di



importi significativamente difformi da quelli rappresentati dai creditori stessi o ricostruiti (seppur faticosamente) dall'esperto prima e dall'ausiliario poi.

La proposta della Lanza del Vasto, in conclusione, non va omologata anche in accoglimento delle ragioni di opposizione formulate da alcuni dei creditori costituiti.

Non si ravvisa la necessità della segnalazione al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 38 co. 2 CCII, essendo già pendente procedura di apertura della Liquidazione Giudiziale.

P.Q.M.

Respinge la domanda di omologa del concordato semplificato proposta da

LANZA DEL VASTO Soc. Coop. Sociale (CF. 02764000101),

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45 CCII, nonché per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2024

Il Giudice Relatore
C. Tabacchi

Il Presidente
dott. Roberto Braccialini

